



**COMUNE DI SCICLI**  
*(Provincia Regionale di Ragusa)*  
VIII SETTORE MANUTENZIONE & ECOLOGIA  
SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO E CIMITERO

LAVORI MANUTENTIVI E DI RECUPERO  
CONSERVATIVO NELLE SCUOLE E NEGLI EDIFICI  
COMUNALI PER L'ANNO 2010.

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

Scicli, lì 09/09/2010

IL TECNICO PROGETTISTA  
*Geom. Angelo Torilla*



# COMUNE DI SCICLI

(Provincia Regionale di Ragusa)

VIII SETTORE MANUTENZIONE & ECOLOGIA

SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE E CIMITERIO



## CAPO I°

### NORME AMMINISTRATIVE GENERALI

#### **ART.1 - OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO**

L'Appalto ha per oggetto l'esecuzione a mezzo di cottimo appalto ai sensi dell'art. 24 bis. della L. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni nel testo coordinato con la L.R. n° 7/2002 e n. 7/2003, di tutte le opere e la fornitura di tutti i materiali occorrenti per i lavori manutentivi e di adeguamento alle normative vigenti, nelle scuole e negli edifici comunali, secondo l'entità e le caratteristiche prescritte nel presente Capitolato, per mesi dodici decorrenti dalla data di consegna dei lavori.-

#### **ART.2 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE**

I lavori di manutenzione verranno effettuati in base alle effettive esigenze che si renderanno necessarie per garantire l'erogazione dei servizi e riguardano tutti gli interventi necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria nelle scuole e negli edifici di proprietà del Comune di Scicli.

Tutti i lavori debbono essere eseguiti con attrezzature e mezzi meccanici adeguati, di tale efficienza e numero da assicurare la puntuale ultimazione e la realizzazione a perfetta regola d'arte.-

La lavorazione a mano sarà consentita per quei lavori la cui entità e qualità non richiedono l'uso dei macchinari.-

#### **ART.3 - AMMONTARE DELL'APPALTO**

L'importo presunto dei lavori, da compensarsi tutti a misura o a corpo con l'applicazione dei prezzi unitari di cui all'allegato elenco, viene indicato, ai sensi dell'art.1560 del codice civile, in € 49.180,33 di cui € 1.432,44 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, determinato in linea di massima negli allegati atti di progetto.

Entro i suddetti limiti di spesa, fatto salvo il ribasso offerto, spetta al Comune stabilire, con le norme di cui all'art.14, secondo una valutazione discrezionale del suo fabbisogno, il quantitativo di prestazioni dovute, distribuito nel tempo contrattuale.-

#### **ART.4 - INDIVIDUAZIONI DELLE SINGOLE PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE**

I lavori che formano oggetto del contratto, saranno individuati dalla D.L. in base alle effettive esigenze che si renderanno necessarie, individuati o con perizia preventiva o con ordini di servizio di pronto intervento e vistate dal Capo Settore.

Per la designazione sommaria dei lavori relativa ad ogni categoria di opere si rinvia alla relazione di stima della spesa che fa parte integrante del contratto, precisando che tale designazione ha valore puramente indicativa.-

#### **ART. 5 -VARIAZIONE ALLE OPERE PORTATE IN PERIZIA**

L'appaltatore avrà diritto al solo pagamento delle opere eseguite ai prezzi contrattuali.-

L'appaltatore non potrà introdurre varianti alle singole perizie senza il consenso scritto del Direttore dei Lavori.-

Le opere eseguite senza l'osservanza delle norme del presente articolo e che dovessero risultare di eventuale miglioramento alle caratteristiche delle opere, saranno lasciate in posto, ma potranno essere compensate a misura entro i limiti di importo dei lavori previsti in progetto.-

Le varianti e aggiunte che dovessero, invece, essere ritenute, a giudizio insindacabile della direzione dei lavori, dannose e inutili ai fini del lavoro, dovranno essere demolite e dovranno essere ricostruite conformi alla perizia e alle prescrizioni della direzione tecnica, che saranno indicate.-

#### **ART. 6 - CONDIZIONI PARTICOLARI - DURATA**

L'appaltatore è tenuto a consentire il libero accesso nei cantieri ad altre imprese o ditte, ed al relativo personale, nonché agli operai e tecnici del Comune, dipendente, nonché l'uso parziale o totale di ponteggi, impalcature, opere provvisoriale ed apparecchi di sollevamento, senza diritto a compenso, per tutto il tempo

occorrente per l'esecuzione dei lavori e forniture complementari, che non figurano nell'appalto e la cui esecuzione è stata affidata dal Comune ad altre imprese, o viene eseguita in Amministrazione diretta.-

L'imprenditore è tenuto a provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua responsabilità, al ricevimento in cantiere, scarico e trasporto nei luoghi di deposito, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali ,delle forniture e dei lavori eseguiti da altre ditte per conto del Comune.-

Col presente appalto i lavori in oggetto vengono affidati all'impresa appaltatrice per il periodo di mesi dodici, decorrente dalla data dell'aggiudicazione definitiva.-

## **CAPO II°**

### **DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO**

#### **ART.7 - OSSERVANZA DELLE LEGGI, DEL REGOLAMENTO E DEL CAPITOLATO GENERALE - CONTRATTO**

Il contratto sarà stipulato entro 15 giorni dalla data di completamento degli atti connessi all'espletamento della gara e sarà immediatamente esecutivo.-

Sono allegati al contratto e ne formano parte integrante, oltre al presente foglio patti e condizioni:-

- a)- Relazione di stima della spesa;
- b)- Elenco dei prezzi unitari.

In corso di esecuzione del contratto, l'Amministrazione fornirà all'appaltatore gli elaborati tecnici e ogni altro elemento sufficiente ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa dei vari lavori da eseguirsi.-

Il contratto è regolato dalle norme del capitolato generale d'appalto dei Lavori Pubblici emanato con D.M. n. 145 del 19/04/2000 e da tutte le norme di contabilità dello Stato e altre leggi amministrative afferenti alla esecuzione di opere pubbliche, compatibili e non contrastanti con la natura del presente contratto.

L'appalto è altresì soggetto alla legislazione Regionale sui lavori pubblici vigente.

#### **ART. 8 CAUZIONE DEFINITIVA**

Al momento della stipulazione del contratto deve prestarsi la cauzione definitiva nella misura di cui all'art. 30 comma 2, della L.109/94 e successive modifiche ed integrazioni nel testo coordinato con la Legge n. 7/2002 e n. 7/2003.-

La cauzione, costituita secondo le norme specifiche di legge vigenti al momento dell'appalto, è a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni, nonché dalle spese che eventualmente l'Amministrazione dovesse durante l'appalto sostenere per fatto dell'appaltatore, a causa di inadempimento o inesatto adempimento dei suoi obblighi.- Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.-

L'Appaltatore può essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione avesse voluto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto.

Anche quando, a collaudo avvenuto di tutte le prestazioni, nulla osta nel riguardo del Comune alla restituzione della prestata cauzione, questa continuerà a restare in tutto o in parte vincolata, a garanzia dei diritti dei creditori dell'Appaltatore, nonché dei diritti del dipendente personale e degli obblighi assicurativi assistenziali e previdenziali, se la rata di saldo, dovuta all'Impresa, non sia, a giudizio dell'Amministrazione, ritenuta sufficiente.-

#### **ART. 9 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE - SEDE DELL'IMPRESA**

Per tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio nel Comune di Scicli in via Giuseppe Verdi n° 29, dove ha sede l'Ufficio che ha la direzione e la sorveglianza dei lavori appaltati. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione dipendente dal contratto di appalto, saranno effettuati a mezzo messo comunale o a mezzo raccomandata postale.- Le intimazioni degli atti giudiziari si faranno col Ministero di Ufficiale Giudiziario.- L'impresa appaltatrice ha l'obbligo di mantenere la sede o l'ufficio con recapito telefonico e con personale reperibile in qualsiasi momento.- A tal fine, prima della stipula del contratto, l'Impresa deve comunicare all'Amministrazione i nominativi del personale reperibile, tecnico e non, ed eventuali sostituzioni.-

#### **ART. 10 - SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE A CARICO DELLO APPALTATORE**

Sono a completo ed esclusivo carico dell'Impresa tutte le spese relative e conseguenti al presente contratto, nessuna eccettuata o esclusa.-

#### **ART. 11 - PREZZI CONTRATTUALI**

I prezzi unitari di cui all'allegato elenco, in base ai quali verranno pagati i lavori appaltati a misura, sono comprensive di tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni genere, forniture di materiali e loro lavorazione, carico, trasporto e scarico dei materiali, noli, perdite ecc. e tutto quanto occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi di analisi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che l'appaltatore dovesse sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente indicati nei vari articoli.-

#### **ART. 12 - REVISIONE DEI PREZZI**

La revisione dei prezzi per l'intera validità del contratto non e' dovuta.-

#### **ART. 13 - COMPENSI ALL'APPALTATORE PER DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE**

L'avverarsi di un caso di forza maggiore che comporti danno alle opere in corso di esecuzione o alle provviste, deve essere denunciato immediatamente, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni da quello dell'avvenimento, al fine di corrispondere un compenso per danni, limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrenza riparazione valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto.-

Per opere si intendono i lavori eseguiti, oggetto del contratto e destinati a costituire parte integrante dell'opera finita ovvero dell'opera stessa.-

Nessun compenso e' dovuto per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponti di servizio, baracche, tettoie, recinzioni, impianti, attrezzature, mezzi d'opera, ecc. e in genere di tutti quegli apprestamenti che hanno funzione puramente strumentale ai fini dell'esecuzione.

Per provviste si intendono i materiali approvvigionati per la esecuzione dei lavori e introdotti in cantiere.-

#### **ART. 14 - ORDINE DI PRESTAZIONE - CONSEGNA DEI LAVORI**

I singoli lavori di manutenzione saranno, a seguito di perizie esecutive redatte dal D.L. e vistate dal Capo Settore, o a seguito di ordini di pronto intervento a mezzo fax o telegramma o controfirmati per ricevuta, ordinati all'impresa competente, dal D.L.-

I lavori di pronto intervento saranno ordinati dal D.L. e dovranno essere iniziati dall'impresa nel termine massimo di gg.1 dall'ordine.-

Nel preventivo dei lavori devono essere indicate:

- le categorie dei lavori da eseguirsi;
- il luogo di esecuzione dei lavori;
- il tempo assegnato.-

Le superiori indicazioni saranno notificate all'appaltatore in uno all'ordine di esecuzione col quale sarà stabilita anche la data di consegna dei lavori.- L'appaltatore sottoscriverà per accettazione il superiore ordine di servizio che avrà valore di appendice al contratto d'appalto.-

Nel caso che l'appaltatore non si presenti, nel giorno stabilito, a ricevere la consegna dei lavori, gli verrà assegnato un termine perentorio non superiore a tre giorni, trascorso inutilmente il quale, il Comune avrà diritto o di risolvere il contratto, incamerando la cauzione, o di procedere alla esecuzione d'ufficio.-

#### **ART. 15 - TEMPO UTILE PER ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE PER IL RITARDO**

Il tempo utile per dare ultimata ogni singola prestazione sarà stabilito in perizia, la data di ultimazione sarà concretamente determinata dal Direttore dei lavori all'atto della consegna dei lavori e quindi accettata dall'impresa all'atto di firmare il relativo verbale.-

L'appaltatore, per il tempo che impiegherà nell'esecuzione dei lavori oltre il termine stabilito per l'esecuzione di ogni perizia, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare al Comune le relative spese di assistenza e sottostare ad una penale pecuniaria pari all'1% dell'importo in perizia, per ogni giorno di ritardo.-

#### **ART. 16 - SOSPENSIONE DEI LAVORI**

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre similari circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano regolarmente a regola d'arte, il Direttore dei lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'impresa, può ordinare la sospensione dei singoli lavori di manutenzione, disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione. La durata della sospensione non è calcolata nel termine fissato per l'esecuzione di ogni intervento di manutenzione.-

#### **ART. 17 - PROROGHE PER SINGOLI LAVORI**

L'appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dal Dirigente previo parere del Direttore dei Lavori, purché la domanda pervenga prima della scadenza del termine anzidetto.-

#### **ART. 18 - EVENTUALI LAVORI NON PREVISTI**

Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste e fornitura di materiale per le quali mancano i prezzi corrispondenti, si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi in base alle norme vigenti.-

#### **ART. 19 - LAVORI IN ECONOMIA**

Le somministrazioni di operai e di materiali per lavori in economia che venissero fatte all'appaltatore per ordine della direzione lavori, saranno pagate con apposite liste settimanali, da comprendersi nella contabilità di lavoro e prezzi di contratto.-

#### **ART. 20 - PAGAMENTI IN ACCONTO**

L'Impresa ha diritto alla emissione di stati di avanzamento ogni qualvolta l'ammontare dei lavori al netto del ribasso d'asta, raggiungerà l'importo di €. 15.00000.

#### **ART. 21 - CONTO FINALE**

Il conto finale delle prestazioni dovrà essere compilato entro trenta giorni dalla scadenza del termine contrattuale.

#### **ART. 22 - VISITA DI COLLAUDO E REGOLARE ESECUZIONE**

Qualora non venga nominato il collaudatore in corso d'opera la visita di collaudo o regolare esecuzione avrà luogo entro due mesi a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori di ciascuna perizia.-

#### **ART. 23 - RITARDI DI PAGAMENTO**

Per i casi di ritardo nei pagamenti, per ritardo nella presentazione della contabilità da parte della D.L. o per altra causa, si applicano le norme di cui all'art.30 del D.M. n.145/2000.-

#### **ART. 24 - SVINCOLO DELLA CAUZIONE**

Lo svincolo della cauzione avverrà alla fine del rapporto contrattuale, una volta adempiute regolarmente tutte le singole prestazioni di volta in volta commesse.

#### **ART. 25 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI**

L'Appaltatore accetta ed assume a suo completo ed esclusivo carico i seguenti obblighi e oneri, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivategli nei confronti della Amministrazione Comunale:

- 1)- L'Istituzione del domicilio, con recapito telefonico del cantiere, con tutti gli attrezzi, le macchine, i materiali ed il personale occorrente; con dichiarazione di reperibilità, per l'intero periodo di durata del contratto.
- 2)- Il pagamento di ogni imposta, tassa o tributo comunque dipendente dal presente contratto;
- 3)- Le spese di tutte le analisi e gli assaggi, sui materiali impiegati o da impiegarsi nei lavori, che verranno ordinati in ogni tempo dalla direzione tecnica;
- 4)- L'osservanza delle norme di polizia stradale mineraria, di polizia forestale e di tutte le altre norme di legge vigente, assumendo a proprio carico tutte le spese per sopralluoghi, diritti, ecc.;
- 5)- La fornitura dei canneggiatori, nonché degli attrezzi e strumenti per rilievi, tracciamenti, misurazioni, studio delle opere d'arte;
- 6)- Provvedere ai tracciamenti degli assi stradali, comprese le curve, tra i vertici relativi;
- 7)- Fornire al Comune entro i termini prescritti, tutte le statistiche sui lavori e sull'impiego della mano d'opera;
- 8)- Mantenere le vie e i passaggi, anche privati, che venissero interessate per le opere stradali, provvedendo a proprie spese a tutti i permessi e licenze necessari, nonché alle indennità di occupazioni temporanei ed ai risarcimenti di danni di qualsiasi genere a fondi, strade e passaggi;
- 9)- Provvedere allo smacchiamento, al taglio di alberi, alla estirpazione di ceppaie e al taglio delle siepi,
- 10)- Fornire idonei locali ad uso di ufficio del personale di direzione e assistenza, illuminati, arredati e, se necessario, riscaldati,
- 11)- Fornire la fotografie delle opere in corso di costruzione, nel numero e nelle dimensioni indicate dalla Direzione tecnica,
- 12)- Provvedere alla redazione di tutti i calcoli per le opere in cemento armato e in ferro,
- 13)- Apporre cartelli e fanali per segnalazioni diurne e notturne nei tratti stradali indicati dalla Direzione dei lavori e osservare tutte le prescrizioni stabilite dal Codice della strada;
- 14)- Fornire tutti gli apparecchi di peso e misura dei materiali nonché degli stacci e vagli per la granulometria degli inerti;
- 15)- Eseguire i ponti di servizio e le puntellature per la sicurezza degli edifici circostanti e del lavoro;
- 16)- Riparare e risarcire i danni di qualsiasi genere, ancorché dipendenti da causa di forza maggiore, che si verificano negli scavi, ai rinterri, agli attrezzi e macchine, alle provviste e a tutte le opere provvisorie;

17)- Provvedere alla custodia del cantiere e alla fornitura dell'acqua potabile per gli operai e per tutti gli apprestamenti igienici per gli operai;

18)- Provvedere alla fornitura e installazione a propria cura e spese delle richieste tabelle con l'indicazione dei lavori e di un tabellone verniciato della dimensione di mt.2,50 per mt.1,80 con la dicitura che sarà indicata dalla Direzione dei lavori, se necessario e per grandi interventi;

19)- Eseguire la manutenzione ordinaria di tutte le opere fino al collaudo, compreso lo sgombero di frane, nonché adottare tutte le cautele necessarie per garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone e delle cose e per evitare danni ai beni pubblici o privati, assumendo integralmente ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni, sollevandone l'Amministrazione e il personale preposto alla direzione e alla sorveglianza.

20)- le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, per: opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni ecc .

In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni.

21)- L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e l'esecuzione di opere provvisorie per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalla sede stradale o dal cantiere in generale.

22)- Le spese per i collaudi tecnici prescritti dalla Amministrazione per le strutture e gli impianti, ivi compresi gli onorari spettanti ai collaudatori designati.

23)- Le spese di collaudazione per tutte le indagini, prove e controlli che il Collaudatore o i Collaudatori riterranno opportuno disporre, a loro insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini.-

#### **ART. 26 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI**

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto d'appalto, l'Impresa si obbliga di osservare e applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'impresa si obbliga, altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura artigiana o industriale, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nel caso in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante. Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre imprese:

a)- per la fornitura di materiali;

b)- per la fornitura, anche in opera, di manufatti e impianti idrici, sanitari e simili che si eseguono a mezzo di ditte specializzate. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Comune o ad esso segnalata dall'Ispettorato del lavoro, il Comune comunicherà all'Impresa e, se il caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente compiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni al Comune, ne' ha titolo a risarcimenti di danni.-

#### **ART. 27 - COSTITUZIONE IN MORA**

Tutti i termini e le comminatorie contenuti nel presente capitolato operano di pieno diritto senza obbligo per il Comune della costituzione in mora dell'appaltatore.-

#### **ART. 28 - SUBAPPALTI**

Nell'esecuzione del contratto di appalto e' esclusa ogni forma di subappalto.-

#### **ART. 29 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Qualora sorgessero delle contestazioni fra la Direzione Lavori e l'Appaltatore, si procederà alla soluzione di esse in via amministrativa a norma delle leggi vigenti.

#### **ART. 30 - MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO**

Sino a che non sarà intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovrà essere fatta a cura e spese dell'appaltatore.

Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione ed il collaudo, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art.1669 C.C., l'appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere. In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.

Per cause stagionali o per altre cause potrà essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile.-

### **ART. 31 - DISCORDANZE NEGLI ATTI DI CONTRATTO - PRESTAZIONI ALTERNATIVE**

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta all'Amministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore.- In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.-

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti:-

- Contratto;
- Foglio patti e condizioni;
- Elenco prezzi;
- Disegni;

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori.

L'appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse e minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.-

### **ART. 32 - PROPRIETA' DEGLI OGGETTI TROVATI**

L'Amministrazione, salvo i diritti che spettano allo Stato a termine di legge, si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia che si rinvenivano nei fondi espropriati per l'esecuzione dei lavori o nella sede dei lavori stessi. Dell'eventuale ritrovamento dovrà essere dato immediatamente avviso alla Direzione Lavori per le opportune disposizioni.-

L'Appaltatore non potrà in ogni caso senza ordine scritto rimuovere od alterare l'oggetto del ritrovamento, sospendendo i lavori stessi nel luogo interessato. Ove necessario, tale sospensione potrà essere formalizzata dalla Direzione Lavori, rientrando fra le cause di forza maggiore.-

### **ART. 33 - LAVORO NOTTURNO E FESTIVO**

Qualora per cause non imputabili all'appaltatore l'esecuzione delle opere dovesse procedere in modo da non garantire il rispetto del termine contrattuale, o nel caso di lavori di somma urgenza o di pronto intervento, la Direzione potrà richiedere che i lavori siano proseguiti ininterrottamente, anche di notte e nei giorni festivi.- Per tale incombenza nessun particolare indennizzo spetterà all'appaltatore, salvo le maggiorazioni previste dalle tariffe sindacali per lavori condotti in siffatte circostanze.-

### **ART. 34 - DISCIPLINA NEI CANTIERI**

L'appaltatore dovrà mantenere la perfetta disciplina nei cantieri impegnandosi ad osservare e a far osservare ai propri agenti e operai le obbligazioni nascenti dal contratto.- La Direzione lavori potrà esigere il cambiamento di tale personale per insubordinazione, incapacità o grave negligenza, fermo restando la responsabilità dell'appaltatore per i danni e le inadempienze causate da tale mancanza.-

### **ART. 35 - FACOLTA' DELL'AMMINISTRAZIONE PER L'ESECUZIONE DIRETTA DEI LAVORI**

In deroga al primo comma art. 6 del presente Foglio patti e condizioni, l'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile, di eseguire con propri operai e mezzi, lavori di riparazione e manutenzione dei lavori di cui all'oggetto, che rientrano fra quelli eseguibili in Amministrazione diretta ai sensi del vigente Regolamento Comunale, e con l'impiego esclusivo di operai e mezzi del Comune.-

**ART. 36 – PROTOCOLLO D’INTESA TRA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LE  
OO.SS. DEI LAVORATORI E DATORI DI LAVORO DEL SETTORE  
COSTRUZIONI**

Resta inteso che parte integrante del presente capitolato risulta essere il protocollo d’intesa approvato con delibera di G.M. n. 370 del 29/07/99.

L’Appaltatore

Il Capo VIII Settore  
Geom. Antonino Bonincontro